

I fondi di solidarietà assicurano ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** e possono erogare prestazioni integrative previste dalla legge in caso di **cessazione del rapporto di lavoro**, assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi, stabiliti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal **Fondo di integrazione salariale (FIS)**, a partire dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Con questa premessa, con **l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018** tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il **Fondo bilaterale di solidarietà** per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a tutela del reddito assicurati dal Fondo, **i dipendenti dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali**, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.

La [circolare INPS 17 giugno 2021, n. 86](#) informa che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione **a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS**.

Pertanto i datori di lavoro del settore, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo - ai fini dell'obbligo contributivo - rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del suddetto FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Nella circolare inoltre, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 del D.I. n. 103594/2019 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina, le caratteristiche, **la finalità del Fondo e si forniscono le relative istruzioni contabili** per la fruizione delle prestazioni assicurate.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro esercenti servizi ambientali - individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all'Allegato n. 2 della presente circolare - che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.